

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 gennaio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2023, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022. (23R00563).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2023, n. 7.

Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025. (23R00564) ..

Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2023, n. 22-98/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. (Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" (legge sul personale della Provincia)). (23R00453).....

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 ottobre 2023, n. 23-99/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.). (23R00510).....

Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 giugno 2023, n. 18.

Modifica del regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi. (23R00358).....

Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 luglio 2023, n. 19.

Modifica del regolamento sui locali per l'alloggio temporaneo di personale in zone produttive. (23R00359).....

Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 6 novembre 2023, n. 15.

Partecipazione alla Fondazione cineteca di Bologna. (23R00527).....

Pag. 13



REGIONE TOSCANA	RETTIFICHE
LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 2023, n. 33. Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Assestamento. (23R00392)..... Pag. 14	<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2023, n. 34. Contributi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di cultura. Rifinanziamento degli interventi previsti dalla l.r. 4/2023 per la promozione della lettura. (23R00393) Pag. 16	Avviso di rettifica della legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 della Regione Toscana recante «Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Assestamento. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 2 agosto 2023, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 18 agosto 2023). (23R00394) Pag. .17



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2023, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 6 giugno 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2022

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, di cui all'allegato 1 alla presente legge, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dagli allegati al rendiconto della gestione previsti per le regioni dall'art. 11, comma 4, lettere da a) ad o), del decreto legislativo n. 118/2011, con le seguenti risultanze:

a) gestione della competenza dell'esercizio 2022:

1) il totale delle entrate accertate nell'esercizio 2022 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.708.929.347,05, delle quali sono state riscosse, nell'esercizio 2022, euro 1.358.095.105,37 e sono rimaste da riscuotere, al 31 dicembre 2022, euro 350.834.241,68;

2) il totale delle spese impegnate nell'esercizio 2022 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.463.341.600,56, delle quali sono state pagate, nell'esercizio 2022, euro 1.305.318.119,81 e sono rimaste da pagare, al 31 dicembre 2022, euro 158.023.480,75;

b) gestione dei residui dell'esercizio 2022:

1) i residui attivi dell'esercizio 2021 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2022, risultano essere pari a euro 212.266.711,49, dei quali sono stati riscossi, nell'esercizio 2022, euro 102.787.754,63, sono stati inviati in economia euro 4.712.396,39 e sono rimasti da riscuotere, al 31 dicembre 2022, euro 104.766.560,47;

2) i residui passivi dell'esercizio 2021 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2022, risultano essere pari a euro 141.718.534,38, dei quali sono stati pagati, nell'esercizio 2022, euro 98.219.287,00, sono stati inviati in economia euro 14.841.762,65 e sono rimasti da pagare, al 31 dicembre 2022, euro 28.657.484,73;

3) il totale complessivo dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 2022 è determinato in euro 455.600.802,15;

4) il totale complessivo dei residui passivi risultanti al 31 dicembre 2022 è determinato in euro 186.680.965,48;

c) fondo pluriennale vincolato in spesa:

1) il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2022 ammonta ad euro 450.132.926,89, di cui euro 38.896.538,45 di parte corrente, euro 405.378.629,13 di parte capitale e euro 5.857.759,31 per incremento di attività finanziarie;

d) gestione di cassa:

1) il fondo di cassa, al 1° gennaio 2022, risultava pari a euro 584.823.416,84; le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio sono state pari a euro 1.460.882.860,00 e i pagamenti pari a euro 1.403.537.406,81; la situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022 è determinata in euro 642.168.870,03;

e) risultato di amministrazione:

1) il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2022, è pari ad euro 460.955.779,81; la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 129.541.729,37, mentre la quota vincolata ammonta a euro 89.281.373,79; per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, l'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2022 è pari a euro 242.132.676,65;

f) risultati della gestione economico-patrimoniale:

1) lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, derivante dalle risultanze della gestione economico patrimoniale, adottata ai fini conoscitivi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

totale dell'attivo euro 4.434.671.695,67;

totale del passivo euro 4.434.671.695,67;

di cui patrimonio netto euro 3.929.593.958,66;


2) il conto economico dell'esercizio è approvato con un risultato economico positivo di euro 474.728.405,61.

2. Al rendiconto generale, in ottemperanza all'art. 11, comma 4, lettera p), del decreto legislativo n. 118/2011, è altresì allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti recante il parere previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14, istitutiva del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta, una volta acquisita entro il termine previsto dal medesimo articolo.

Art. 2.

Approvazione del rendiconto consolidato per l'esercizio 2022

1. Ai sensi degli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato della Giunta regionale e del Con-



siglio regionale per l'esercizio finanziario 2022, di cui all'allegato 2 alla presente legge, comprensivo del conto del bilancio e dei relativi riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dello stato patrimoniale, del conto economico e degli allegati di cui all'art. 11, comma 4, lettere da a) a g), del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 3.

Pubblicazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto generale della Regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito istituzionale della Regione.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

23R00563

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2023, n. 7.

Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 6 giugno 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis);

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2023

Art. 1.

Aggiornamento dei residui

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 455.600.802,15.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 186.680.965,48.

Art. 2.

Aggiornamento del fondo iniziale di cassa

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2023, determinato in euro 650.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 33/2022, è ridotto di euro 7.831.129,97, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2022 pari a euro 642.168.870,03.

2. Alla minore disponibilità di cassa di euro 7.831.129,97 per l'anno 2023 è data copertura nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 mediante la riduzione per pari importo del Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 3.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2022, è quantificato in euro 460.955.779,81.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate da applicare alla competenza 2023 è pari a euro 89.281.373,79. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 129.541.729,37, di cui:

- a) euro 20.730.146,28 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) euro 10.348.835,15 per la copertura di residui perenti;
- c) euro 13.072.309,17 per il Fondo perdite società partecipate;
- d) euro 12.682.694,18 per il Fondo contenzioso;
- e) euro 72.707.744,59 per altri accantonamenti.



3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 è determinata in euro 242.132.676,65 di cui euro 172.400.000 sono applicati, con la presente legge, alla competenza 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

Art. 4.

Equilibri di bilancio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2023/2025 e per la gestione di cassa per l'anno 2023, come risulta rispettivamente dall'Allegato G (Prospetto degli equilibri) e dall'Allegato H (Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese).

Capo II

INTERVENTI URGENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Art. 5.

Incremento degli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini

1. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini in Aosta e delle infrastrutture ad esso collegate di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), e all'articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), è incrementata di euro 60.000.000 complessivi, sull'anno 2023, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura per l'anno 2023 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato L.

Art. 6.

Rifinanziamento del contributo straordinario a sostegno degli investimenti di cui alla legge regionale 23 settembre 2022, n. 21

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), le domande presentate entro il termine ultimo del 15 novembre 2022 per l'ottenimento dei contributi una tantum a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali e opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese), non finanziate o finanziate parzialmente per insufficienza delle disponibilità finanziarie nell'anno 2022, conservano validità ed efficacia e sono ammesse a finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 5.

2. Le domande sono istruite e i contributi sono concessi nell'ordine cronologico originario di ricevimento delle relative domande, nel rispetto dei limiti percentuali di contribuzione e di ogni altro requisito di ammissibilità previsto dall'articolo 3 della l.r. 21/2022 e dalla relativa deliberazione attuativa, adottata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo; nel caso di domande riferite a investimenti non ancora ultimati alla data di presentazione, il termine massimo di diciotto mesi, di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 21/2022, per l'ultimazione dell'investimento ammesso a contributo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'istruttoria delle domande di contributo ai sensi del presente articolo, la piattaforma telematica istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è conseguentemente aggiornata con le necessarie funzionalità aggiuntive.

4. I contributi destinati alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 21/2022 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I contributi destinati ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2022 sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 9669 del 16 dicembre 2022 (Regime SA.105191), con il limite di euro 65.000 di importo massimo di contributo per gli investimenti nel settore agricolo primario.



5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 14.550.000 a valere sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) delle seguenti Missioni e Programmi:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), per euro 100.000;

b) nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 3.300.000;

c) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), per euro 4.100.000;

d) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), per euro 2.200.000;

e) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), per euro 4.850.000.

6. L'onere di cui al comma 5 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 7.

Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di euro 35.000.000 per l'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per l'anno 2023 in euro 35.000.000 a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 8.

Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune

I. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore degli impianti a fune, anche in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per l'anno 2023 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di con-

nesse strutture di servizio): euro 7.700.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico): euro 280.000 a valere su sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose): euro 20.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 5.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a mitigare i rischi di crollo derivanti dall'imprevedibile accelerazione dello scioglimento da permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Skyway frequentati dalle persone, è autorizzato un trasferimento straordinario al concessionario di 500.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 13.500.000 per l'anno 2023 e ripartito tra le missioni e programmi indicati nei commi 1 e 2, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

4. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritti nell'Allegato L.

Art. 9.

Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), è prorogata a tutto il 2023 alle medesime condizioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 10.

Autorizzazione a FINAOSTA S.p.A. a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. FINAOSTA S.p.A. è autorizzata, nell'anno 2023, a disporre l'estinzione anticipata, per un ammontare massimo di euro 46.550.000, dei mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla stessa contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome proprio e per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).

2. Per le finalità di cui al comma 1, FINAOSTA S.p.A. procede all'individuazione delle posizioni di mutuo da estinguere sulla base delle valutazioni della convenienza economico-finanziaria delle operazioni ed è autorizzata a sostenere i conseguenti oneri accessori di estinzione e di indennizzo da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per i conseguenti disinvestimenti, da calcolarsi ai parametri di tasso previsti a tale titolo nei rispettivi contratti di prestito.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2023 in euro 46.550.000 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso prestiti). Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato per l'anno 2023 in euro 2.800.000 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, per euro 49.350.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio per dare applicazione al presente articolo. Gli effetti finanziari netti conseguenti all'estinzione anticipata di cui al presente articolo sono registrati sul bilancio regionale successivamente al perfezionamento dell'operazione.

Capo III

VARIAZIONI AL BILANCIO
E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato B.

Art. 12.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato C.

Art. 13.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2022;

b) Allegato B: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) Allegato C: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) Allegato D: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) Allegato E: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

g) Allegato G: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2023/2025;

h) Allegato H: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

i) Allegato I: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2023/2025;

j) Allegato J: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;


k) Allegato K: Nota integrativa;

l) Allegato L: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e relativo elenco annuale.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

23R00564

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2023, n. 22-98/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg. (Approvazione del “Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7” (legge sul personale della Provincia)).

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 settembre 2023, n. 38 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Visto il decreto del presidente della provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg (Approvazione del «Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei Vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 - legge sul personale della provincia)»);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1376 di data 4 agosto 2023, avente ad oggetto «Modificazioni del decreto del presidente della provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg (Approvazione del “Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei Vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7” - legge sul personale della Provincia)»);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 2052/Leg del 2010 le parole: «nelle figure e nei profili professionali di seguito indica-

ti e in quelli nei quali» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle figure professionali di seguito indicate e in quelle nelle quali».

2. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia n. 2052/Leg del 2010 le parole: «nei profili professionali previsti dalla contrattazione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle qualifiche e nelle figure professionali previste dalla contrattazione collettiva».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 dopo le parole: «Al personale del corpo permanente dei Vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «, indicato dall'art. 3, comma 1».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 6 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Modalità e requisiti di accesso alla qualifica di vigile del fuoco*). — 1. L'accesso al ruolo e alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante procedura di pubblico concorso e corso di formazione. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai ventotto, elevata a trentasette anni per gli appartenenti da almeno un anno ai corpi volontari previsti dall'art. 1, quarto comma, numero 2) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), o da almeno un anno al personale, anche volontario, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l'analogo personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

d) possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) titolo di studio professionale e corrispondente esperienza professionale in uno dei mestieri previsti dal bando, qualora il medesimo preveda posti riservati a specifici mestieri;

2) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico o tecnico professionale, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, qualora il bando preveda dei posti per i quali non è richiesto un mestiere;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere



posseduta all'atto dell'assunzione. All'accertamento della stessa provvederà l'amministrazione nei confronti dei candidati che, avendo superato il concorso pubblico, saranno assunti e ammessi al corso di formazione.

3. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

4. I posti del concorso possono essere riservati fino al 35 per cento a:

a) personale che ha svolto servizio civile nel Corpo permanente dei Vigili del fuoco;

b) personale che presta servizio nei corpi volontari dei Vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, abbia terminato il corso base di ingresso e abbia svolto corsi di formazione di almeno cinquanta ore presso la scuola provinciale antincendi;

c) personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

5. I posti riservati ai sensi del comma 4 e non coperti sono attribuiti agli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 8 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Corso di formazione e tirocinio per la qualifica di vigile del fuoco*). — 1. I vincitori del concorso sono assunti e ammessi al corso di formazione e nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

2. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di almeno quattro mesi al termine del quale, superato l'esame teorico-pratico, gli allievi sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati a un periodo di tirocinio della durata massima di tre mesi. Al termine del tirocinio i vigili del fuoco in prova, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal comandante del corpo, sono inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco.

3. Durante il periodo di formazione gli allievi vigili del fuoco non possono essere impiegati in servizi operativi. Durante il tirocinio e fino alla fine del periodo di prova i vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi di istituto se previsti dal relativo piano di formazione o se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

4. Il coniuge, i figli superstiti, nonché il fratello, se sia l'unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di attività istituzionali o di missioni internazionali, a richiesta possono essere ammessi a fre-

quentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, e non si trovino in alcuna delle condizioni che impediscono l'ammissione al concorso ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

5. Sono inoltre esclusi dal corso i frequentanti che commettono violazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della multa.

6. L'esclusione dal corso di formazione o il mancato superamento dello stesso o del tirocinio determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione provinciale.

7. La conferma in ruolo nella qualifica di vigile del fuoco avviene al positivo superamento del periodo di prova, che decorre dall'inizio del tirocinio e per la cui disciplina si applica il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali.»

Art. 5.

Modificazione del capo III del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. La rubrica del capo III del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di ispettore antincendi».

Art. 6.


Sostituzione dell'art. 9 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 9 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Modalità di accesso alla qualifica di ispettore antincendi*). — 1. La qualifica di ispettore antincendi si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo, e successivo corso di formazione. È prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10, comma 4;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale e successivo corso di formazione, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, che sia in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico o tecnico professionale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 10, comma 4.



2. I posti riservati del concorso pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria. I posti non coperti nel concorso interno di cui al comma 1, lettera *b*), sono attribuiti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera *a*), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 10 del decreto del Presidente n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Requisiti di accesso alla qualifica di ispettore antincendi*). — 1. Al concorso pubblico per ispettori antincendi previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *a*), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a*) godimento dei diritti politici;
- b*) età non superiore a trentasette anni;
- c*) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- d*) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico o tecnico professionale, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, come individuati dal bando;
- e*) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere posseduta all'atto dell'assunzione. All'accertamento della stessa provvederà l'amministrazione nei confronti dei candidati che avendo superato il concorso pubblico saranno assunti e ammessi al corso di formazione.

3. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

4. La possibilità di fruire della riserva dei posti stabilita per i concorsi pubblici dall'art. 9, comma 1, lettera *a*), è subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. La partecipazione al concorso interno previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *b*), e la possibilità di fruire della riserva dei posti stabilita dalla lettera *a*) dello stesso comma, sono altresì subordinate all'assenza d'irrogazione di sanzioni disciplinari pari o più gravi della multa nell'ultimo triennio. In ogni caso non è ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo permanente dei Vigili del fuoco o al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 12 del decreto del Presidente n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Corso di formazione e tirocinio per la qualifica di ispettore antincendi*). — 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a*), sono assunti, ammessi al corso di formazione e nominati ispettori antincendi in prova. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

2. Gli ispettori antincendi in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico di almeno tre mesi, al termine del quale, superati gli esami scritti, orali e le prove pratiche di fine corso, sono avviati al tirocinio tecnico-operativo della durata di massimo tre mesi.

3. Il periodo di prova previsto dal contratto collettivo si intende concluso al termine del tirocinio con il giudizio di idoneità formulato dal comandante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco. Da tale data decorre l'inquadramento nella qualifica di ispettore antincendi secondo l'ordine di graduatoria del corso di formazione teorico-pratica.

4. Il coniuge, i figli superstiti, nonché il fratello, se sia l'unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di attività istituzionali o di missioni internazionali, a richiesta possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per ispettori antincendi purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, commi 1 e 4, e non si trovino in alcuna delle condizioni che impediscono l'ammissione al concorso ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

5. Gli ispettori antincendi in prova durante il corso teorico-pratico, se inferiore ai sei mesi, non possono essere impiegati in servizio operativo; nel successivo periodo di corso o nel periodo di tirocinio possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettori antincendi o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.


6. Sono in ogni caso esclusi dal corso i frequentanti che commettano violazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della multa.

7. Fatta eccezione per il personale già inquadrato nel Corpo permanente dei Vigili del fuoco, l'esclusione dal corso di formazione o il mancato superamento dello stesso o del tirocinio determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione provinciale.»

Art. 9.

Modificazione dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:



«3. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e ammessi a frequentare un corso di formazione, della durata di almeno tre mesi e non superiore a sei, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale».

2. Il comma 5 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«5. Sono inquadrati nella qualifica di ispettore antincendi coloro che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale. Dalla data di inquadramento nella qualifica di ispettore antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.».

3. Il comma 6 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 14 del decreto del presidente n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Modalità e requisiti di accesso alla qualifica di funzionario antincendi*). — 1. L'accesso alla qualifica di funzionario antincendi avviene mediante concorso pubblico per esami, con la facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la partecipazione al concorso medesimo, e successivo corso di formazione. Il concorso pubblico si articola in due prove scritte e in una prova orale, secondo quanto previsto dal bando di concorso. La graduatoria del concorso pubblico è data dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età non superiore a trentasette anni;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, e abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso può richiedere anche il possesso di diplomi di specializzazione. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);

e) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

3. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere posseduta all'atto dell'assunzione. All'accertamento della stessa provvede l'amministrazione nei confronti dei candidati che, avendo superato il concorso pubblico, sono assunti e ammessi al corso di formazione.

4. I posti del concorso pubblico previsto dal comma 1 sono riservati fino alla misura massima del 25 per cento al personale del corpo permanente inquadrato nelle qualifiche inferiori in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione, di laurea magistrale e dei titoli abilitativi e degli altri requisiti prescritti nel comma 2, ad esclusione dei limiti di età.

5. Non possono beneficiare della riserva prevista dal comma 4 i dipendenti nei cui confronti è stata irrogata, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

6. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 16 del decreto del Presidente n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Corso di formazione per la qualifica di funzionario antincendi*). — 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'art. 14 sono nominati funzionari antincendi in prova e avviati al corso di formazione teorico-pratica di almeno tre mesi al termine del quale, superati gli esami scritti, orali e le prove pratiche di fine corso, sono avviati al tirocinio tecnico-operativo della durata massima di tre mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

2. I funzionari antincendi in prova durante il periodo di corso, se inferiore a sei mesi, non possono essere impiegati in servizi di istituto; nel successivo periodo di corso o di periodo di tirocinio possono essere impiegati nei servizi di istituto. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Sono in ogni caso esclusi dal corso i frequentanti che commettano violazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della multa.

4. Fatta eccezione per il personale già inquadrato nel Corpo permanente dei Vigili del fuoco, l'esclusione dal corso di formazione o il mancato superamento dello stesso o del tirocinio determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione provinciale.

5. Il periodo di prova previsto dal contratto collettivo si intende concluso al termine del tirocinio con il giudizio di idoneità formulato dal comandante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco. Da tale data decorre l'inquadramento nella qualifica di funzionario antincendi secondo l'ordine di graduatoria del corso di formazione teorico-pratica.».



Art. 12.

Modificazione del capo V nel decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. La rubrica del capo V del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni particolari per l'accesso al settore aeronavigante».

Art. 13.

Inserimento degli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies nel decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Dopo l'art. 16, nel capo V, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (Accesso alla qualifica di coadiutore di volo). — 1. L'accesso alla qualifica di coadiutore di volo avviene mediante:

a) concorso pubblico per esami o titoli ed esami, nel quale possono essere riservati per il personale interno alla provincia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino al massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso;

b) mediante procedura di mutamento della qualifica del personale delle qualifiche del Corpo permanente dei Vigili del fuoco in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, ad esclusione dell'esperienza professionale. Il mutamento della qualifica avviene previo superamento di apposita prova da svolgersi secondo modalità e criteri stabiliti dal bando di indizione della procedura.

2. Al concorso pubblico previsto dal comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore ai quarantacinque anni;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado e assolvimento dell'obbligo scolastico vigente al tempo del conseguimento;

d) esperienza professionale di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, a tempo indeterminato o determinato presso un ente pubblico o una società privata di lavoro aereo o di trasporto passeggeri in mansioni o ruoli assimilabili alla qualifica a concorso;

e) idoneità psicofisica come equipaggio fisso di volo di seconda classe, accertata da un centro di medicina aeronautica (AME) riconosciuto a livello europeo;

f) patente di guida di categoria «C»;

g) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

3. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità psicofisica deve essere posseduta alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concorso.

4. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

Art. 16-ter (Accesso alla qualifica di specialista di elicottero professionale). — 1. L'accesso alla qualifica di specialista di elicottero professionale avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami. Nell'ambito di tale concorso possono essere riservati per il personale interno alla provincia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, fino al massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore ai quarantacinque anni;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) senza limitazioni di peso massimo al decollo, di categoria B1.3 per la manutenzione e riammissione in servizio su almeno uno degli elicotteri in dotazione alla provincia;

e) conoscenza di base della lingua inglese, scritta e parlata, con riferimento alle mansioni da svolgere (livello accertato in sede di esame);

f) idoneità psicofisica come equipaggio fisso di volo di seconda classe, accertata da un centro AME riconosciuto a livello europeo;

g) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

3. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità psicofisica deve essere posseduta alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concorso.

4. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

Art. 16-quater (Accesso alla qualifica di assistente all'ufficio tecnico). — 1. L'accesso alla qualifica di assistente all'ufficio tecnico avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore ai quarantacinque anni;


c) essere in possesso di un titolo di studio di durata quinquennale a indirizzo tecnico-scientifico;

d) avere una conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, corrispondente al livello B1 della scala europea accertato in sede di esame;

e) esperienza professionale, con assunzione a tempo determinato o indeterminato, non inferiore a due anni, anche non continuativi, nell'attività di un ufficio tecnico di un'impresa aeronautica;

f) idoneità psicofisica alle mansioni accertata dal medico di fiducia del Corpo permanente dei Vigili del fuoco;

g) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi.



3. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità psicofisica deve essere posseduta alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concorso.

4. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

Art. 16-*quinquies* (Accesso alla qualifica di responsabile di *planning*). — 1. L'accesso alla qualifica di responsabile di *planning* avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età non superiore ai quarantacinque anni;
- c) possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo aeronautico, unitamente alla frequenza di almeno un corso di formazione per elicotteri di tipologia simile a quelli in dotazione alla provincia nonché a un'esperienza almeno quadriennale nel settore della gestione tecnica di aeromobili;

2) laurea breve o di laurea triennale o specialistica in materie aeronautiche, unitamente alla frequenza di almeno un corso di formazione per elicotteri di tipologia simile a quelli in dotazione alla Provincia autonoma di Trento nonché a un'esperienza nel settore della gestione tecnica di aeromobili di almeno due anni per chi è in possesso della laurea breve e di almeno un anno per chi è in possesso della laurea triennale o specialistica;

3) diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico o diploma di laurea breve o di laurea triennale o specialistica in ingegneria unitamente allo svolgimento, alla data di scadenza del bando, dell'attività di responsabile di *planning* presso altra impresa di manutenzione certificata parte 145 o dell'attività di direttore tecnico presso un'impresa certificata parte M;

d) conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, corrispondente al livello B2 della scala europea accertato in sede di esame;

e) idoneità psicofisica alle mansioni accertata dal medico di fiducia del Corpo permanente dei Vigili del fuoco;

f) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

3. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità psicofisica deve essere posseduta alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concorso.

4. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

Art. 16-*sexies* (Accesso alla qualifica di responsabile tecnico Camo Post Holder - P.H.). — 1. L'accesso alla qualifica di responsabile tecnico Camo P.H. avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età non superiore ai quarantacinque anni;
- c) laurea in ingegneria di primo livello (laurea breve) di indirizzo aeronautico, meccanico, elettrotecnico, elettronico o avionico; in alternativa, diploma di scuola secondaria superiore congiuntamente a una licenza di mantentore aeronautico di categoria C o B2 o B1;
- d) esperienza professionale di almeno cinque anni svolta complessivamente nella attività di manutenzione e gestione della navigabilità o di sorveglianza di tali attività;
- e) conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, corrispondente al livello B2 della scala europea accertato in sede di esame;
- f) idoneità psicofisica alle mansioni accertata dal medico di fiducia del Corpo permanente dei Vigili del fuoco;
- g) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi.

3. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997. L'idoneità psicofisica deve essere posseduta alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concorso.

4. In materia di inammissibilità alla partecipazione al concorso si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

Art. 14.

Inserimento del capo V-bis dell'art. 17 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Dopo l'art. 16-*sexies* del decreto del presidente n. 20-52/Leg del 2010 è inserito il seguente capo: «Capo V-bis (Disposizioni particolari per l'accesso alla figura professionale di pilota di elicottero)».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. L'art. 17 del decreto del presidente n. 20-52/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Accesso alla figura professionale di pilota di elicottero). — 1. Per l'accesso alla figura professionale di pilota di elicottero si applica il regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997; sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non superiore ai quarantacinque anni;



b) idoneità psicofisica come equipaggio fisso di volo secondo le disposizioni della normativa vigente, accertata da un centro AME riconosciuto a livello europeo.».

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 18 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Nell'art. 18 del decreto del presidente n. 20-52/Leg del 2010 le parole: «di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «di tre anni» e le parole: «La validità della graduatoria può essere prorogata una sola volta della metà della sua durata iniziale fino a raggiungere complessivamente la durata di tre anni.» sono soppresse.

Art. 17.

Modificazione dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia n. 20-52/Leg del 2010

1. Nell'art. 19 del decreto del presidente n. 20-52/Leg del 2010 le parole: «nel decreto del presidente della provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento previsto dall'art. 37 della legge sul personale della provincia 1997.».

Art. 18.

Abrogazioni

1. Gli articoli 11, 13, comma 4, 15 e 19-bis del decreto del presidente n. 20-52/Leg del 2010 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 ottobre 2023, n. 23-99/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 ottobre 2023, n. 42 Sez. gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto «Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1736 di data 29 settembre 2023, recante «Approvazione del regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg

1. L'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 5-7/Leg del 2009 è sostituito dall'allegato A di questo decreto.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. L'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 5-7/Leg del 2009, come sostituito da questo regolamento, si applica a partire dall'anno 2024; per l'anno 2023 continua a trovare applicazione l'allegato A previgente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00510

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 giugno 2023, n. 18.

Modifica del regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 6 luglio 2023, n. 27 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 giugno 2023, n. 549;



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12, è abrogato.

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12, le parole: «24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10» sono sostituite dalle parole: «50 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6».

2. Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12, le parole: «24, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10» sono sostituite dalle parole: «50, comma 5, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 luglio 2023, n. 19.

Modifica del regolamento sui locali per l'alloggio temporaneo di personale in zone produttive.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 luglio 2023, n. 30 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 luglio 2023, n. 602;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2022, n. 2, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 luglio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00359

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2023, n. 15.

Partecipazione alla Fondazione cineteca di Bologna.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Prima – n. 305 del 6 novembre 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.


Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e promuovere la conservazione, il restauro e la fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello statuto regionale, a partecipare alla Fondazione Cineteca di Bologna, di seguito denominata «Fondazione», quale fondatore successivo. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.



2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale *una tantum* pari a euro 500.000,00. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, da erogare la prima nel corso dell'esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 800.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025, mentre per gli esercizi successivi al 2025 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo.

5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 3.

6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 ed euro 250.000,00 per l'esercizio 2025 relativamente al conferimento per la partecipazione alla Fondazione, di cui all'art. 2, comma 2, e nel limite massimo di euro 800.000,00 per l'esercizio 2024 ed euro 800.000,00 per l'esercizio 2025 relativamente alla concessione del contributo annuale, di cui all'art. 2, comma 3, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione, di cui all'art. 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnate alla Regione Emilia-Romagna e dalla stessa rese disponibili nell'ambito di procedure selettive a evidenza pubblica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 novembre 2023

BONACCINI

(*Omissis*).

23R00527

REGIONE TOSCANA

LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 2023, n. 33.

Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Assestamento.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 2 agosto 2023 - n. 41*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 50;



Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 29 giugno 2023 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 31 luglio 2023, n. 32 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2022) è stata oggetto di emendamento al fine di recepire le indicazioni formulate dalla Sezione di controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti in sede di predisposizione del giudizio di parifica al rendiconto 2022. Si è ritenuto opportuno accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione 2022 l'importo di euro 46,94 mln derivanti da risorse regionali correnti. Ciò al fine di ristorare, nell'esercizio 2023, il fondo sanitario che, nell'esercizio 2022, ha partecipato alla copertura degli oneri di ammortamento mutui per un ammontare di pari importo. La compartecipazione del fondo sanitario alla copertura delle suddette spese derivava da debiti contratti dalla Regione in relazione ad investimenti sanitari. Conseguentemente, la presente legge regionale, recepisce i movimenti finanziari necessari per il ristoro a favore del fondo sanitario e per l'aggiornamento del risultato di amministrazione 2022;

2. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2022 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2022;

3. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	Cassa	Residui	2023	2024	2025
Entrata	842.691.516,10	0,00	475.755.844,21	0,00	0,00
Spesa	336.268.990,47	0,00	475.755.844,21	0,00	0,00
Saldo	506.422.525,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 2.


Autorizzazioni di spesa per l'anno 2023

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 52.322.061,35 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2022.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 46
(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025)

Art. 4.

*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46/2022*

1. L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*). — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 796.136.258,55.

2. Nell'esercizio 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 796.136.258,55 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato d) della
legge regionale n. 46/2022*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 46/2022 «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento», è sostituito dall'allegato C «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome».

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa
della legge regionale n. 46/2022*

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 46/2022 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili», è sostituito dall'allegato F «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2023

GIANI

(*Omissis*);

23R00392

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2023, n. 34.

Contributi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di cultura. Rifinanziamento degli interventi previsti dalla l.r. 4/2023 per la promozione della lettura.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 2 agosto 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettera b), e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo);

Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ha inteso, con la l.r. 4/2023, sostenere finanziariamente interventi per il raggiungimento delle finalità statutarie relative, in particolare, alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all'accesso alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale, nonché delle distinte identità culturali del patrimonio toscano;

2. Le numerose domande di adesione pervenute agli uffici consiliari attestano il successo delle iniziative previste e finanziate dalla l.r. 4/2023 facendo registrare un interesse particolare, da parte dei comuni, per l'organizzazione delle iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale;

3. Tale specifico interesse rende opportuno intervenire con uno stanziamento aggiuntivo di risorse che consenta il finanziamento di un ulteriore numero di progetti e di iniziative per la promozione della lettura, in modo da soddisfare un maggior numero di richieste;

4. Con l'asestamento delle previsioni di bilancio del Consiglio regionale 2023-2024-2025, è stata accertata la disponibilità di una quota libera dell'avanzo di amministrazione che può essere destinata al finanziamento di spese di investimento, ed in subordine, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;

5. Si procede dunque ad un ulteriore stanziamento per incrementare «una tantum» i contributi originari previsti dalla l.r. 4/2023 per la promozione della lettura;



6. Vista la ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Per la più ampia realizzazione da parte dei comuni dei progetti e delle iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale, la spesa relativa all'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo), è incrementata della somma di euro 500.000,00.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge imputabili alla sola annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti del bi-

lancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024-2025, esercizio 2023, nel modo seguente: sino all'importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00393

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 della Regione Toscana recante «Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Assestamento. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 2 agosto 2023, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 18 agosto 2023).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 2 agosto 2023, Parte Prima, n. 41, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, nel titolo della stessa, le parole:

«2022-2024»,

debbono leggersi come:


«2023-2025».

23R00394


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-001) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 1 1 3 *

€ 2,00

